

A003504

.ΦΙ.

FONDAZIONE INSIEME

Da il sole 24 ore del 23/8/2016, <<SEPARAZIONI E DIVORZI: LO STESSO GIUDICE IN TUTTE LE FASI DELLA VERTENZA TRA I CONIUGI>>, di Giorgio Vaccaro, giornalista.  
Per la lettura completa del pezzo si rimanda al quotidiano indicato.

**legge 55/2015: è abbreviato il termine per proporre la domanda di divorzio a un anno dall'udienza presidenziale della separazione.**

È operativa la legge (55/2015) che ha abbreviato il termine per proporre la domanda di divorzio a un anno dall'udienza presidenziale della separazione e che consente ai "separati" di presentare l'istanza per il divorzio decorsi 12 mesi dall'udienza presidenziale nei casi di separazione conflittuale, e solo sei mesi quando si sia trasformata in consensuale una precedente vertenza giudiziale.

La previsione di sei mesi dalla omologa della consensuale, infatti, ha una scarsissima applicazione, proprio perché l'iscrizione a ruolo di una consensuale si è ridotta di molto grazie alla sempre maggiore affermazione della negoziazione assistita.

Ma impatta sulla determinazione dell'assegno e sulla sua "trasformazione" in tempi molto ravvicinati.

Quanto alla questione delle tempistiche, in giurisprudenza si discute della decorrenza del termine nei casi di "trasformazione" del rito; e cioè se quando una giudiziale si tramuta in consensuale, il termine di sei mesi dovrà decorrere dalla prima udienza presidenziale o dalla data della trasformazione.

In attesa di una soluzione della Cassazione si può dire come il "fattore tempo" sia stato affrontato con il varo di un profondo cambiamento.

La contrazione della tempistica per il passaggio dalla separazione al divorzio non può in ogni caso considerarsi solo come una semplice modifica dei termini, visto che tale innovazione impatta sull'equilibrio economico di quella "frazione di famiglia" che, a seguito della separazione, è stata considerata dal giudice, e resta, la più debole.

Il provvedimento di separazione è, infatti, un provvedimento che ex lege deve prevedere una tutela economica proprio per quella "parte" del sistema famiglia che resta maggiormente esposta alle incertezze economiche, dopo la soluzione del vivere insieme.

L'impatto sostanziale della contrazione dei termini sulla qualità della vita delle famiglie separate si potrà verificare solo con il passare del tempo e con il formarsi di una stabile giurisprudenza di merito sulla questione della trasformazione della misura dell'assegno separativo in quello divorzile, dopo il decorso del termine breve di un anno.

**Nuova organizzazione. Cambiamento in atto.**

L'impatto della contrazione dei termini sulla qualità della vita delle famiglie separate si potrà verificare solo con il passare del tempo e con il formarsi di una stabile giurisprudenza di merito, sulla questione della trasformazione della misura dell'assegno separativo in quello divorzile, dopo il decorso del termine breve di un anno.

Ad oggi i Tribunali con il maggior numero di separazioni trattate (Roma e Milano) stanno dettando le regole organizzative e la soluzione adottata è quella di "conservare" al giudice della separazione la competenza a conoscere della domanda divorzile in concomitanza con i due elementi basilari: lo spirare del termine annuale dall'udienza presidenziale e il passaggio in giudicato del provvedimento definitivo sullo status coniugale.

In ogni caso possiamo rilevare come a oggi i Tribunali con il maggior numero di separazioni trattate (Roma e Milano) si siano già espressi nel dettare le regole organizzative, necessarie per coordinare il lavoro dei magistrati nell'innovativo e più delicato aspetto, quello previsto dall'articolo 3 della norma, ossia la proposizione della domanda di divorzio nel corso del processo separativo.

La soluzione adottata è, infatti, quella che "conserva" al giudice della separazione la competenza sulla domanda divorzile in concomitanza con i due elementi basilari: lo spirare del termine annuale dall'udienza presidenziale e il passaggio in giudicato del provvedimento definitivo sullo status coniugale, la cosiddetta "sentenza breve di separazione", da emettersi su richiesta delle parti prima della fase istruttoria.